

Guida Breve

ALL'INDENNIZZO

PER

L'ECCESSIVA DURATA

DEL PROCESSO



**PRONTUARIO PER ESERCITARE
IL DIRITTO ALL'EQUA RIPARAZIONE
DEL DANNO DA
IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO**

Caro Lettore,

sei forse l'unico a pensare che i processi in Italia sono troppo lunghi? Noo? Beh, c'è una ragione concreta.

Oramai tutti sanno che la giustizia italiana è in affanno, e i tempi necessari ad ottenere un provvedimento che decida una controversia sono sproporzionati alla normale vita delle persone.

Una legge del 2001 ha introdotto, però, un rimedio per ottenere indennizzo ai ritardi.

Per poter fruire dell'istituto è però necessario conoscerne i termini e gli ambiti di impiego: proprio a questo fine, ho pensato di mettere a disposizione una breve guida che permetta di trovare in poche pagine i principi essenziali che regolamentano la materia.

Seguendo uno standard già collaudato con successo, ho voluto offrire, "in pillole", quello che si deve sapere attraverso le risposte alle domande riguardanti i passaggi cardine per attivare l'istituto.

Poichè si tratta di materia che può fruire del gratuito patrocinio, ho anche inserito tutti i riferimenti perchè si possa avviare la propria azione avvalendosi dell'aiuto di un avvocato pagato dallo Stato in tutti i casi in cui sussistono i requisiti di legge.

Che cosa non trovi in questo manuale

Come molti fra quelli che scrivono, sono stato tentato dall'ambizione di predisporre un manuale che, esaminando tutti gli aspetti tecnici dell'argomento, potesse costituire una "summa" sulla materia. Prova a pensare a qualcosa con un titolo come "Il nuovo Manuale della Riparazione da Ingiusto Processo" o "Tutto sulla equa riparazione dei processi troppo lunghi".

Ma sarebbe stato un errore: non Ti sarebbe servito a nulla!

Per questa ragione ho scritto solo una agevole e breve guida, comprensibile a tutti e di estesa utilità.

Che cosa trovi in questo manuale

Questo è un prontuario utile per attivare la Tua richiesta risarcitoria e orientarti in una materia innovativa e complessa.

Non c'è proprio tutto quello di cui avrai bisogno per gestire la Tua causa contro lo Stato, ma senz'altro troverai quello che ti serve per iniziare ad organizzare la Tua posizione.

In una manciata di pagine non si può, ovviamente, condensare tutto il sapere necessario per padroneggiare una disciplina che costituisce il punto di incontro di Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Comunitario, Diritto Civile e Processuale Civile. Usa quindi questo manuale solo come una *roadmap* per orientarti e attuare, fin dall'inizio, le scelte giuste, evitando errori che possano pregiudicare il buon esito della controversia.

Avrai già intuito che un'assistenza tecnicamente qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della mia guida. Sarà opportuno, quindi, farsi assistere anche da un avvocato, (magari abilitato al gratuito patrocinio, se ne sussistono i requisiti) e decidere assieme a lui i passi più opportuni da compiere.

Anzi, ricorda sempre che mentre la norma è una i casi particolari sono infiniti: non si possono perciò generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Per questo motivo, come già ricordato sopra, devi sapere che nella fase

giudiziale avanti la Corte di Appello, l'assistenza di un legale può essere richiesta anche con il "Patrocinio a spese dello Stato", in tutti quei casi i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro. Legalista convinto, crede nel diritto quale massimo strumento di garanzia e di giustizia; iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'ordine degli Avvocati di Venezia, ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).

Per saperne di più mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

www.avvocati.venezia.it

1.

QUAL E' IL RIMEDIO AI RITARDI DELLA GIUSTIZIA?

Come sai, la macchina processuale viene attivata dai cittadini per ottenere giustizia quando subiscono l'illegittima compressione di un diritto: con essa si chiede al sistema giudiziario di porvi immediatamente rimedio.

Purtroppo, però, i risultati processuali che dovrebbero tutelare le situazioni giuridiche compromesse diventano spesso inefficaci a causa delle lungaggini procedurali. Il gran tempo, infatti, che precede la decisione del giudice, fa sì che possano verificarsi mutamenti nel panorama giuridico e sociale, o nella situazione personale del soggetto leso, tali da rendere non più utili i risultati processuali raggiunti.

La sentenza può diventare del tutto inutile per il sopraggiunto superamento della problematica lamentata o, quel che è peggio, a causa di un aggravamento o comunque un'evoluzione della stessa. Il lungo trascorrere del tempo potrebbe rendere necessarie soluzioni giuridiche diverse da quelle che ritenute idonee all'inizio del processo.

Anche per evitare un simile rischio, nel 1950, fu siglata a Roma la "Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali" con la quale venne introdotto il principio di ragionevole durata processuale.

Il principio della ragionevole durata del processo è stato recepito in Italia anche a livello costituzionale con la legge sul giusto processo in modifica dell'art. 111 della Carta.

Le due norme, infatti, suonano nel medesimo modo: Art. 6 della Conv. "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge" e art. 111 Cost. "...Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata..."

Nonostante le prescrizioni siano così dettagliate (a livello europeo e nazionale) l'Italia le trasgredisce spesso subendo, per questo, frequentemente dei procedimenti sanzionatori da parte della Comunità Europea.

Questo stato di cose ha generato una sensibilità nazionale che ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina che costituisce sia un deterrente contro i ritardi della macchina processuale sia una tutela per il cittadino che ne rimane vittima.

Tale normativa (nota come **Legge Pinto**) è vigente dal 24 marzo 2001

e introduce il **diritto ad ottenere un risarcimento** per coloro che subiscano danni (patrimoniali e non) a causa della violazione della "Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali".

Ciò in presenza di tre requisiti:

1. la non ragionevole durata del processo;
2. l'esistenza di un danno conseguente;
3. l'esistenza di un nesso causa-effetto fra durata del processo e danno cagionato.

Per tutte le attività processuali inerenti la richiesta risarcitoria devi sapere che la parte richiedente può essere assistita dal Patrocinio a spese dello Stato: in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi puoi chiedere di essere ammesso alla nomina di un avvocato abilitato che verrà pagato integralmente dallo Stato.

Prima di iniziare il Tuo procedimento per richiesta d'indennizzo ex "Legge Pinto", verifica se rientri nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio.

2.

QUAL E' LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?

L'individuazione degli ambiti temporali il cui superamento determina l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla "Legge Pinto" fa riferimento a dei **parametri fissi**. Questa scelta è conseguenza di un intervento della Corte di Cassazione che ha voluto evitare vi fosse la sola valutazione discrezionale dei Giudicanti, ritenuta pericolosamente soggettiva e variabile.

La giurisprudenza ritiene oggi adeguato un limite di durata triennale per il procedimento di primo grado, biennale per il giudizio d'appello e annuale per quello in Cassazione.

Il processo di di primo grado non può, perciò, durare più di **3 anni**, quello di appello più di **2** e quello di legittimità avanti la Suprema Corte deve durare al massimo **1 anno**.

Quando si superano queste soglie temporali il processo è ritenuto di durata irragionevole e la Legge Pinto prevede che lo Stato sia sanzionato.

La richiesta risarcitoria può essere presentata anche mentre la causa è ancora pendente, ovvero prima della sentenza. Naturalmente, in tal caso la domanda d'indennizzo non potrà essere completa perchè sta ancora decorrendo il periodo di ritardo da risarcire.

Per l'esatta determinazione del ritardo rispetto alla durata ragionevole si dovrà anche tener conto di altre circostanze processuali come la complessità della causa, la condotta della parti e le scelte del giudice designato.

3.

QUAL E' LA TIPOLOGIA DI DANNO RISARCIBILE?

Le conseguenze delle lungaggini processuali che derivano dal mancato rispetto delle previsioni contenute nella legge Pinto possono essere di varia natura: si parla pertanto di **danni patrimoniali o non patrimoniali**.

La prima tipologia, quella per intenderci dei danni prettamente economici, deve essere oggettivamente riscontrabile e la parte deve essere in grado di fornire la prova della relativa esistenza; inoltre vanno risarcite unicamente le conseguenze immediate e dirette del ritardo processuale.

Quanto, invece, ai danni non patrimoniali la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che essi non necessitano di prova. Vi è, infatti, la presunzione della loro esistenza con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell'amministrazione convenuta.

In parole più semplici, in tema di danno non patrimoniale, la Cassazione ha introdotto una deroga al principio generale di diritto per il quale spetta a chi afferma un fatto di provarne la veridicità e la sussistenza.

Con la "Legge Pinto", invece, la presenza di danni non patrimoniali non dev'essere provata dal ricorrente, si considera già accertata, salvo che l'amministrazione dello Stato convenuta provi il contrario.

Va evidenziata l'importanza di tale risultato giurisprudenziale sottolineando come nel concetto di danno non patrimoniale rientrino tutte quelle lesioni che non sono suscettibili di valutazione economica e che di per sè risultano più difficoltose da far emergere.

4.

A QUANTO PUO' AMMONTARE IL RISARCIMENTO?

In termini prettamente economici, l'importo del risarcimento oscilla tra i **1.000,00**, e i **1.500,00 Euro per ogni anno di durata** del processo, e ciò va computato a seconda degli interessi e delle situazioni giuridiche compromesse; la durata degli anni della procedura si calcola nel suo complesso e non isolatamente per anno di ritardo.

L'importo risarcitorio complessivamente risultante è, peraltro, suscettibile di incremento o diminuzione dell'importo di 2000,00 Euro, a seconda rispettivamente della particolare gravità o della limitata incidenza della lesione subita sugli interessi in gioco, nonché dell'importanza della materia oggetto della controversia, della condotta della parte ricorrente o al numero dei gradi di giudizio.

La determinazione di tali importi è il frutto di valutazioni generali della Corte di Strasburgo in base alle quali è possibile garantire un'applicazione uniforme del trattamento indennitario.

5.

QUAL E' LA NATURA DEL RISARCIMENTO?

La Suprema Corte con la sentenza n. 4524 del 23.02.2010 ha qualificato come indennitaria la natura del diritto "all'equa riparazione" sancito dalla **Legge Pinto** per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte ha, infatti, considerato il ritardo stesso come un evento di per se lesivo dei diritti della persona, che obbliga *ex lege* ad un'equa riparazione.

Diversamente, se si fosse ravvisato nel ritardo un fatto illecito ex art. 2043 cod.civ., sorgerebbe in capo a chi lo contesta l'onere di provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa a carico del soggetto agente. Si è quindi scelto di seguire un percorso a vanatggio del cittadino.

Le somme che vengono liquidate a favore del ricorrente, essendo puro ristoro di un danno patito, non hanno natura di incremento della ricchezza e non devono perciò essere assoggettate ad imposte.

6.

QUANDO SI PUO' ATTIVARE IL PROCEDIMENTO PER L'EQUA RIPARAZIONE ED ENTRO CHE TERMINI?

Come già detto, contrariamente a quanto si può immaginare, non è necessario attendere la fine del processo che ha avuto irragionevole durata.

Per poter quantificare il danno risarcibile è, tuttavia, opportuno inoltrare la domanda almeno dopo la definizione del procedimento di primo grado: in tal modo sarà possibile svolgere quantomeno una valutazione complessiva sulla gestione dei tempi e sui risultati di quella procedura, riservando ad un secondo momento ogni scelta inerente l'eventuale appello e/o ricorso per Cassazione.

E' fondamentale, però, ricordare che vi è solo un termine di decadenza che può compromettere la proponibilità del Giudizio: la domanda di risarcimento deve essere presentata **entro 6 mesi** da momento in cui la sentenza che chiude il processo troppo lungo passa in giudicato.

Ciò significa che se decorrono più di 6 mesi da tale momento senza aver depositato la domanda non c'è più nulla da fare: si è decaduti dalla possibilità chiedere qualsiasi indennizzo perché la domanda viene dichiarata inammissibile.

Va precisato che la sentenza passa in giudicato diventando definitiva quando non è più impugnabile per decorrenza (o esaurimento) dei termini di impugnazione.

Se la domanda si propone mentre la causa è ancora pendente, ovviamente, non si è ancora in presenza di un provvedimento definitivo passato in giudicato.

7.

A CHI SI PROPONE LA DOMANDA ?

Proprio per garantire la terzietà e l'indipendenza del Giudice chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento, è stato previsto che questi non appartenga al medesimo distretto di Corte d'Appello.

È perciò stabilita un'apposita tabella che serve ad individuare il diverso Giudice competente: quest'ultimo è sempre rappresentato dalla Corte d'Appello più vicina sotto il profilo territoriale a quella cui appartiene il Giudice avanti al quale si è svolto il procedimento che è oggetto di contestazione.

Di seguito riporto l'elenco con indicate tutte di distretti di Corti di Appello italiane abbinare alla Corte di competenza per presentare la domanda ex "**Legge Pinto**":

Perugia-Firenze, Firenze-Genova, Genova-Torino, Torino-Milano, Milano-Brescia, Brescia-Venezia, Venezia-Trento, Trento-Trieste, Trieste-Bologna, Bologna-Ancona, Ancona-L'aquila, L'aquila-Campobasso, Campobasso-Bari, Bari-Lecce, Lecce-Potenza, Potenza-Catanzaro, Cagliari-Palermo, Palermo-Caltanissetta, Caltanissetta-Catania, Catania-Messina, Messina-Reggio Calabria, Reggio Calabria-Catanzaro, Catanzaro-Salerno, Salerno- Napoli, Napoli-Roma.

8.

COME SI PROPONE LA DOMANDA RISARCITORIA?

La domanda va proposta con **ricorso** che deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e deve contenere tutte le indicazioni necessarie per rendere conoscibile la domanda, il relativo oggetto, le ragioni fondanti e le parti.

La domanda dovrà essere dettagliata e consentire la verifica dei ritardi subiti mediante precisa allegazione dei verbali di udienza.

9.

CHI PUO' CHIEDERE IL RISARCIMENTO?

Il requisito soggettivo per proporre il ricorso ex "**Legge Pinto**" è essere stati parte del processo. Non vale, perciò, solo per l'attore, bensì anche per il convenuto che abbia resistito alla pretese azionate dall'avversario chiedendone il rigetto.

È poi indifferente l'esito della causa perchè, se vi è stata la sua decisione, si ha diritto al risarcimento sia in caso di vittoria che di soccombenza; sono esclusi però i casi di abuso del processo, come quando risulti che il soccombente ha promosso una lite temeraria (avviata con colpa grave) o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di promuovere l'azione per il risarcimento ex "Legge Pinto".

Hanno diritto di proporre la domanda di equa riparazione anche gli eredi della parte processuale.

10.

COME SI INDIVIDUANO LE CONTROPARTI DEL PROCESSO PER IL RISARCIMENTO EX LEGGE PINTO?

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della "**Legge Pinto**" il ricorrente attiverà il procedimento nei confronti di quello dei Ministeri nel cui campo d'azione opera il Giudice investito del procedimento presupposto per il quale si chiede l'indennizzo.

Sarà, pertanto, convenuto il Ministero della Giustizia se si tratta di procedimenti del Giudice ordinario, il Ministero della difesa se si tratta di procedimenti del Giudice militare e quello delle finanze quando si tratti di procedimenti tributari; in ogni altro caso il ricorso sarà proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

11.

QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRODURRE ASSIEME ALLA DOMANDA?

E' richiesta necessariamente la produzione della sentenza che definisce il giudizio con l'attestazione del relativo passaggio in giudicato o quantomeno il certificato di pendenza della lite per il Giudizio civile che sia ancora in corso, o le eventuali notizie di reato ex art 335 c.p.p. se si tratta di procedimento penale pendente.

Al di là della documentazione necessaria, è scontata l'opportunità di allegazione di quegli atti di causa introduttivi o conclusivi della medesima che consentano di riepilogare la vicenda processuale che ha dato causa al procedimento in questione.

Come si è già sottolineato non è possibile non allegare i verbali di udienza onde consentire una specifica valutazione della tempistica processuale e delle ragioni dello sfioramento dei termini.

In tal senso all'art. 3 comma 5 la stessa "**Legge Pinto**" consente alle parti di chiedere che la Corte d'Appello disponga in tutto o in parte l'acquisizione degli atti e documenti utili, e consente, inoltre, alle stesse di chiedere di essere ammesse al deposito di memorie o documenti fino a 5 giorni prima dell'udienza, o del diverso termine stabilito dal Giudice, e consente anche di chiedere di essere sentite in camera di consiglio con il difensore, se compaiono.

12.

QUAL E' IL PROCEDIMENTO ?

Come accennato, la richiesta di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo si introduce con ricorso, sottoscritto da un avvocato con procura speciale.

A seguito del deposito del ricorso introduttivo la Corte d'appello provvede in camera di consiglio ex art 737 c.p.c. e ss. e, fissata l'udienza, sarà onere della parte ricorrente notificare il ricorso e il decreto all'Amministrazione convenuta presso l'Avvocatura di Stato.

Normalmente il processo avanti alla Corte d'appello si risolve in un'unica udienza: la decisione sul risarcimento dev'essere adottata entro il termine di quattro mesi fissato dalla Legge Pinto per lo svolgimento dell'intero procedimento di equa riparazione.

Va, però, detto che il rispetto di tale temine dipende dal carico di lavoro delle Corti e che, ad oggi, in linea di massima possono trascorrere complessivamente oltre due anni prima di ricevere il pagamento a seguito dell'ottenuta condanna dello Stato a risarcire il ritardo processuale.

La Corte di Appello decide con decreto che è ricorribile per Cassazione.

La decisione positiva della Corte è comunicata a cura della cancelleria alle parti ed al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

13.

MA LA CONDANNA DELLO STATO A RISARCIRE QUANDO PUO' ESSERE USATA ?

La garanzia per il cittadino, leso dall'irragionevole durata del processo, di ottenere il ristoro del danno subito è prevista dall'art. 3 comma 6 della "**Legge Pinto**", e il decreto di condanna emesso nei confronti dello Stato è immediatamente esecutivo.

L'immediata esecutività autorizza a dar corso alla procedura di esecuzione forzata nei confronti dello Stato qualora questi non provveda spontaneamente ad ottemperare alla condanna inflittagli dalla Corte d'Appello.

L'unico limite all'erogazione degli indennizzi è rappresentato dalle risorse disponibili che, fortunatamente non sono ancora agli sgoccioli.

14.

COSA SUCCEDE DALL'ALTRA PARTE?

I dipendenti pubblici responsabili del ritardo potranno vedersi attivare un'azione di responsabilità a cura del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti che, come detto, è pari destinatario della comunicazione della sentenza di accoglimento del ricorso.

Inoltre, potrà essere attivata, sempre nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili, anche un'azione disciplinare da parte dei superiori gerarchici, cui parimenti è comunicato il decreto di accoglimento del ricorso.

15.

QUALI SONO I COSTI DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO?

La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato per espressa previsione di legge; le uniche spese da considerare sono quelle per l'attività del difensore, a volte non preventivabili.

Con le recenti riforme della professione forense è possibile anche pattuire con il legale il cosiddetto patto di quota lite con il quale il legale si limita a dividere percentualmente con la parte il solo risultato raggiunto e quindi il trattamento indennitario ottenuto. In tale ipotesi, in caso di mancato indennizzo, il legale potrebbe addirittura non essere affatto pagato.

In alternativa è poi possibile pattuire con il legale un pagamento forfetario per l'attività svolta, e ciò anche tenendo conto che, di prassi, alla vittoria nella richiesta d'indennizzo si accompagna anche la condanna dello Stato a pagare le spese legali della procedura ex "Legge Pinto". Tale somma è solitamente liquidata al minimo, ma può essere computata nella quantificazione forfettaria del compenso del legale.

16.

E SE NON HAI IL REDDITO PER PAGARTI UN AVVOCATO?

Ove si rientri nei limiti reddituali previsti per l'ammissione al gratuito patrocinio, e ci si avvalga di tale istituto, l'avvocato che assiste la parte per la procedura ex "**Legge Pinto**" sarà pagato direttamente dallo Stato senza alcun onere a carico del ricorrente.

La legge sul gratuito patrocinio, infatti, garantisce l'esercizio del diritto di difesa ai meno abbienti mettendo loro a disposizione degli avvocati abilitati, iscritti in apposite liste, pagati dallo Stato.

Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (importo periodicamente rivalutato dal Ministero e qui calcolato alla data del 10.05.2010).

La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare:

1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ;
2. le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il Tuo nucleo familiare;
3. l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
4. l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" **clicca [QUI](#)**.



In conclusione, si può quindi sostenere che per una volta la legge tutela il cittadino in modo disinteressato ed efficace riconoscendogli il dovuto ristoro per i ritardi subiti, vale allora la pena non perdere l'occasione prima chesia troppo tardi.

Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina per l'indennizzo del danno subito da irragionevole durata del processo. T

Ricordati che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.

Perciò, affidarsi idarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) può costituire una soluzione poco onerosa ed efficace per non perdere tempo e l'opportunità di ottenere l'equa riparazione del danno subito.

Avv. Alberto A. Vigani

Mi trovi su <http://www.avvocati.venezia.it>



Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo:
www.avvocati.venezia.it.

Se desideri redistribuirlo o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale: www.avvocati.venezia.it.

Studio di Consulenza Legale

Tributaria e del Lavoro

via Fausta 52, 30020 (VE) Eraclea
tel. 0421.232172, 6 linee r.a.
Fax 0421.232444

www.avvocati.venezia.it